CONSOB

Delibera n. 18919

Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Fiat spa (FIAT), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell'azione FIAT è pari al 10%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell'azione FIAT nel corso della seduta del 7 maggio 2014 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore al 10%;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi pienamente la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

D E L I B E R A:

1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni FIAT (codice ISIN: IT0001976403) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del citato Regolamento, per l'intera giornata di negoziazione dell'8 maggio 2014.

2. Si specifica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all'attività di market making, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera viene trasmessa all'ESMA e pubblicata nel sito internet della Consob nonché sul Bollettino della Consob.

7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas